

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio, 20 dicembre 1957

Suppl. N. 2 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi — L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

LEGGE 30 novembre 1957 n. 17: *Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli.*

957

DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 30 novembre 1957, n. 17.

Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato l'Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli, firmato dal Ministro per gli Affari Finanziari, e pubblicato in allegato alla presente legge.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 30 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli

CAPO I

DELL'APPLICAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA.

Art. 1.

Oggetto della tassa

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli in genere e dei rimorchi e dei motocicli, ivi compresi gli scooter e le motocarrozette, è soggetta alla tassa di cui alle annesse tariffe e con le modalità di applicazione stabilite dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Determinazione della tassa

La tassa di cui al precedente articolo è commisurata:

- a) - alla potenza espressa in HP per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone;
- b) - alla portata espressa in q.li (differenza tra il peso massimo a pieno carico e la tara dell'autoveicolo) per gli automezzi adibiti al trasporto esclusivo di cose;
- c) - alla cilindrata, oppure alla potenza, per i motocicli e gli scooter e per le motocarrozette;
- d) - in misura fissa per gli autoveicoli di fatto adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, da corrispondersi in aggiunta alla tassa dovuta per il trasporto di sole cose, per le motocarrozette adibite al servizio di piazza, per gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, per i rimorchi e per le targhe in prova.

La determinazione della potenza dei motori ai fini fiscali è quella risultante dal certificato di circolazione, in base ai calcoli tecnici fissati per la sua determinazione e, per gli scooter, da una dichiarazione da rilasciarsi dal rappresentante della ditta costruttrice. Ciò, fin tanto che non verrà prescritto, anche per essi, l'obbligo della immatricolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3.

Pagamento della tassa

Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso l'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio e, nei centri esterni, presso gli Uffici tributari o presso la cassa dei Distretti abilitati alla riscossione di essa

Il pagamento della tassa è di regola dovuto ad anno solare.

Per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose è, però, consentito il pagamento a rate trimestrali per il trimestre per il quale si intende fare uso dell'autoveicolo.

Per gli autoveicoli già in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'anno solare, oppure dei periodi trimestrali ai quali si riferisce il pagamento; per gli altri, il versamento della tassa deve essere assolto prima che entrino in circolazione.

Qualora, nel corso dell'anno, l'autoveicolo o la motocarozzetta venga destinata ad uso diverso da quello per il quale la tassa è stata pagata, è dovuto il pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.

Nel caso inverso, resta la tassa già corrisposta.

Le frazioni di tassa inferiori a So. 1 si arrotondano in più a cifra intera.

Art. 4.

Prova dell'avvenuto pagamento della tassa

All'atto del pagamento della tassa l'ufficio che provvede alla riscossione rilascia al contribuente, a titolo di ricevuta, un disco-contrassegno con la firma dell'agente della riscossione, e con la indicazione; del numero della targa di immatricolazione dell'autoveicolo; dell'importo della tassa pagata e del periodo al quale essa si riferisce. Annota poi gli estremi della riscossione effettuata sul certificato di idoneità o libretto di circolazione dell'autoveicolo.

Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

Per i motocicli e per gli scooter non soggetti ad immatricolazione, la prova del pagamento della tassa è data dal possesso del disco-contrassegno sul quale, però, deve sempre essere annotato, a cura dell'agente della riscossione, il numero che contraddistingue il motore di ogni macchina.

Le somme dovute per supplementi di tassa, a seguito di errore materiale di riscossione, o per altra causa, saranno introitate col bollettario per la esazione della tassa in genere.

CAPO II

DEI DISCHI - CONTRASSEGNO.

Art. 5.

Il disco-contrassegno costituisce la prova esteriore dell'avvenuto pagamento della tassa per l'autoveicolo o motociclo sul quale è stato apposto.

Le varie specie di dischi-contrassegni e le relative caratteristiche vengono determinate ogni anno con decreto ministeriale.

A cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, i dischi-contrassegni devono essere fissati in modo visibile sulla parte anteriore, esclusi i fari, di ogni autoveicolo o motociclo e per i rimorchi sulla parte anteriore della motrice.

Art. 6.

Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa

Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione ai sensi del successivo art. 8 devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno che verrà distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio, su richiesta scritta, vistata dal Ministero da cui il richiedente dipende.

Art. 7.

Smarrimento del disco-contrassegno

Nel caso di avvenuto smarrimento del disco-contrassegno comprovante il pagamento della tassa di circolazione già corrisposta, può essere rilasciato, nel corso del periodo di validità dello stesso, un duplicato di esso, su apposito modulo a stampa, a seguito di semplice presentazione del libretto di circolazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, all'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio o agli uffici dei Distretti, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5 e dopo avere firmato una apposita dichiarazione dell'avvenuto smarrimento del contrassegno.

Del rilascio di detto duplicato dovrà essere fatta apposita menzione sul libretto di circolazione.

Non è ammesso il rilascio di duplicati di contrassegno per i veicoli che non risultino immatricolati presso il Pubblico Registro Automobilistico, e quindi non in possesso di targa di riconoscimento.

CAPO III

ESENZIONI.

Art. 8.

Esenzione permanente dal pagamento della tassa

Sono esenti in modo permanente, dal pagamento della tassa di circolazione:

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter di proprietà del Governo, dell'Amministrazione, dei Comandi e Servizi da essi dipendenti, nonchè dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche se immatricolati con targa civile;

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter appartenenti alle Organizzazioni di cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e sociale del Territorio, con le modalità di cui al comma precedente;

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter di proprietà di rappresentanti diplomatici e consolari, inviati, regolarmente accreditati a condizione di reciprocità di trattamento;

— gli autoveicoli destinati, per la loro specifica costruzione, al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche ed al trasporto dei cadaveri.

Con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari e per riconosciute esigenze del Territorio, detta esenzione potrà essere estesa ad altri Enti e persone fisiche.

Art. 9.

Esenzione temporanea dal pagamento della tassa

Le autovetture ad uso privato, i motocicli e gli scooter, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il trimestre in corso a decorrere dalla data della loro temporanea importazione. Nel caso, però che la importazione venga effettuata nel corso dell'ultimo mese del trimestre, la esenzione sarà protratta per tutto il trimestre successivo a quello della introduzione di essi nel Territorio.

CAPO IV

DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI IN GENERE

Art. 10.

Automezzi adibiti ad usi speciali

Gli automezzi adibiti ad usi speciali elencati nella tabella B allegata al presente Ordinamento, con caratteristiche che non ne consentono il diverso uso soggetto a tassa maggiore, fruiscono della tassa fissa ridotta indicata in detta tabella.

Art. 11.

Autovetture adibite a servizio pubblico da piazza

Le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza ed in possesso della targa prescritta, fruiscono della riduzione del 25% della tassa fissata per gli automezzi adibiti al trasporto di persone.

Art. 12.

Autobus ed autovetture adibite al servizio pubblico di linea

Gli autobus e le autovetture adibite a servizio pubblico di linea

ed in possesso di regolare decreto di concessione, sono assoggettate alla tassa fissa indicata nella tabella A allegata al presente Ordinamento.

Art. 13.

Tassa sulla circolazione in prova

La circolazione in prova delle autovetture, autobus, autocarri e rimorchi a qualunque uso destinati, è soggetta al pagamento di una tassa annua di So. 400, pagabile anche a rate trimestrali anticipate; quella per la circolazione in prova delle motocarrozette, motocicli, motocarri e motofurgoni, alla tassa annua di So. 100 pagabile in una unica soluzione.

Il pagamento di detta tassa dovrà essere effettuato entro giorni 10 dalla data del rilascio della targa in prova.

L'autorizzazione alla circolazione in prova potrà essere concessa alle ditte o persone fisiche che risultino in possesso della rappresentanza di una casa costruttrice o titolari di una officina meccanica attrezzata alle grandi riparazioni di detti autoveicoli.

Art. 14.

Trasporto di persone a mezzo di autocarri

Per il trasporto di persone su autocarri, per i quali sia stata già corrisposta la tassa prevista per il trasporto di cose, è dovuta la tassa annua fissa di So. 150 per ogni veicolo, da riscuotersi in una unica soluzione, anche se il pagamento viene effettuato nel corso dell'anno.

Il trasporto delle persone a mezzo autocarri resta però sempre subordinato alle limitazioni e prescrizioni fissate e a quelle che verranno stabilite in materia dal Ministero per gli Affari Economici e dagli organi da esso dipendenti.

CAPO V

DELLE VIOLAZIONI E DELLE NORME DI PROCEDURA

Art. 15.

Sanzioni per la violazione delle norme del presente Ordinamento

A) — Per le infrazioni alle disposizioni del presente Ordinamento costituenti delitto o contravvenzione, indipendentemente dalle pene eventualmente previste dalla legge penale per i fatti costituenti reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) per uso di contrassegno falsificato o comunque irregolare. — ammenda da So. 500 a So. 1800,

2) per uso di contrassegno per autoveicolo diverso da quello per il quale la tassa è stata corrisposta ed il disco contrassegno rilasciato.

— ammenda da So. 100 a So. 600

B) — Per le infrazioni alle disposizioni del presente Ordinamento costituenti violazione delle norme fiscali:

- 1) per la circolazione senza il pagamento della tassa — pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la tassa dovuta per il trimestre in cui la violazione è accertata, ad un massimo di sei volte la stessa tassa, oltre il pagamento del tributo evaso.
 - 2) per l'uso del veicolo per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta — pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la differenza di tassa dovuta come sopra, ad un massimo di sei volte la stessa, oltre il pagamento della differenza del tributo evaso.
 - 3) per la circolazione di autoveicolo o rimorchio con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione — da un minimo pari a due volte la differenza della tassa dovuta come sopra ad un massimo di dieci volte la stessa differenza.
 - 4) per la circolazione di autocarro con trasporto di persone senza il pagamento del prescritto diritto fisso — da un minimo pari a due volte il diritto fisso dovuto ad un massimo di dieci volte lo stesso tributo.
 - 5) per autoveicolo adibito a servizio pubblico da piazza sprovvisto della speciale targa od altro contrassegno prescritto dalle disposizioni vigenti che ne caratterizzano l'uso — da un minimo di So. 50 ad un massimo di So. 300.
 - 6) per veicolo in circolazione senza il documento relativo, ancorchè risulti la tassa regolarmente corrisposta
 - 7) per veicolo, anche esente da tassa che non porti il disco-contrassegno, oppure non lo tenga esposto in modo ben visibile
- da un minimo di So. 50 ad un massimo di So. 300.

- 8) per la circolazione con targa in prova già scaduta della sua validità — da un minimo di So. 100 ad un massimo di So. 600.
- 9) per la circolazione con targa in prova per la quale non sia stato corrisposto il rateo di tassa dovuta per il periodo durante il quale viene accertata l'infrazione — da un minimo di So. 60 ad un massimo di So. 300.
- 10) per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al presente ordinamento — da un minimo di So. 20 ad un massimo di So. 60.

I proprietari degli autoveicoli sono tenuti al pagamento delle penalità previste dal presente articolo, salva la rivalsa del proprietario a carico dell'autista quando è provata la responsabilità di questo ultimo.

Art. 16.

Organi cui è demandato l'accertamento delle infrazioni

Sono competenti ad accertare le violazioni alle norme prescritte col presente Ordinamento:

- gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari appartenenti ai Corpi di Polizia e della Guardia di Finanza;
- gli appartenenti al Corpo degli Ilalo ed il personale delle guardie municipali nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 17.

Contabilità dei contesti

Le contabilità dei contesti relativi al presente Ordinamento è tenuta dal Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari al quale dovranno essere inviati, in copia, i processi verbali relativi alle trasgressioni accertate e data comunicazione dell'avvenuta definizione di essi.

Allo stesso Dipartimento dovrà essere trasmessa copia dell'elenco mensile dei contesti definiti in via breve, per i quali, ai sensi del successivo art. 20, si può prescindere dalla compilazione del processo verbale di contestazione della violazione.

Art. 18.

Competenza a decidere sui contesti

La definizione delle trasgressioni alle norme di cui al presente ordinamento è devoluta:

- 1) - all'Autorità Giudiziaria per l'infrazione costituente reato prevista dall'art. 15 cpv. A paragr. 1;

- 2) - al Ministero per gli Affari Finanziari per l'infrazione pure costituente reato prevista dal paragr. 2 dell'articolo precitato;
- 3) - al Capo dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio od ai Commissari Distrettuali per le trasgressioni per le quali è comminata la sola pena pecuniaria in aggiunta, nei casi previsti, al pagamento del tributo non assoluto.

Art. 19.

Definizione dei contesti relativi ad infrazione punite con l'ammenda

Per le trasgressioni per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 15 cpv. A paragr. 2, l'applicazione di un'ammenda, il contravventore può, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, oppure entro il termine di giorni dieci dalla data del processo verbale di contestazione se residente a Mogadiscio, e nel termine di giorni trenta se residente in uno degli altri centri del Territorio, estinguere gli effetti del reato, mediante il versamento al competente ufficio tributario di una somma pari al sesto del massimo dell'ammenda fissata per ogni singola contravvenzione. Di ogni versamento a tal titolo dovrà essere data immediata partecipazione al Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, e previo esame della sussistenza dell'infrazione accertata, verrà provveduto alla emissione del decreto penale di condanna al pagamento dell'ammenda che verrà fissata entro i limiti della sanzione prevista.

Detto decreto penale potrà essere impugnato innanzi all'Autorità Giudiziaria entro il termine di giorni 15 dalla data di notifica al contravventore.

In caso di mancata impugnativa, trascorso il termine di giorni 15, detto decreto diverrà definitivo e formerà titolo esecutivo per la riscossione coattiva dell'importo dovuto.

Art. 20.

Definizione dei contesti relativi ad infrazioni punite con pena pecuniaria

Per tutte le altre infrazioni punibili col pagamento di una pena pecuniaria il trasgressore può, all'atto della contestazione, oppure entro il termine di cui al precedente articolo, definire in via breve il contesto mediante il versamento al competente ufficio tributario di una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria comminata, in aggiunta al pagamento del tributo evaso, se previsto. Nel caso di definizione contestuale all'accertamento della infrazione, può prescindere dalla compilazione del processo verbale, ricomprendendo però i dati relativi alla infrazione accertata ed al versamento eseguito, nell'elenco da inviare mensilmente al Dipartimento Tributi previsto dal precedente articolo 17.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, i capi degli uffici tributari di cui al paragrafo 3 del precedente articolo 18 provvederanno, trascorso il termine entro il quale la trasgressione può essere definita in via breve a norma del precedente comma, e sempre che in base alle risultanze del processo verbale e delle eventuali deduzioni presentate, ritengono sussistente la infrazione, alla notifica della propria determinazione al trasgressore, sotto forma di ordinanza. Essa diverrà titolo esecutivo, qualora non sia stata impugnata entro il termine di giorni 15 dalla sua notifica, con ricorso indizzato al Ministero per gli Affari Finanziari, da presentarsi all'Ufficio che ha notificato tale ordinanza.

Il ricorso non è ammesso nei casi previsti dall'art. 15 cpv. B, paragr. 6, 7 e 10.

Nel caso in cui l'ufficio tributario ritiene insussistente la infrazione dovrà darne motivata partecipazione al Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari per le determinazioni definitive di competenza, di cui verrà data partecipazione al Comando od Ufficio da cui dipendono i verbalizzanti.

Art. 21.

Quota di compartecipazione spettante ai verbalizzanti

Sui proventi delle ammende e delle pene pecuniarie spetta ai verbalizzanti una quota di compartecipazione nella misura del 10% delle somme riscosse. Essa viene liquidata a fine di ciascun mese, sotto deduzione delle imposte erariali dovute, dagli uffici incaricati dalla riscossione di detta penalità.

CAPO VI

DELLA PRESCRIZIONE

Art. 22.

Col decorso di tre anni dalla data del pagamento della tassa di circolazione si prescrive l'azione per la riscossione di eventuali supplementi di tassa dovuta.

Con lo stesso termine si prescrive l'azione penale per le trasgressioni accertate, salvo atti interruttivi di detta prescrizione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento restano abrogate le disposizioni riguardanti le tasse di circolazione sugli autoveicoli contenute nei:

- 1) Decreto Gov. 20 giugno 1929, n. 4763;
- 2) Decreto Gov. Gen. 22 dicembre 1938, n. 1454, limitatamente agli artt. da 52 a 56;
- 3) Decreto Gov. Gen. 24 agosto 1939, n. 766.

CAPO VIII

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 24.

Il Ministro per gli Affari Finanziari provvederà con proprio decreto ad emanare norme per l'attuazione del presente Ordinamento.

Art. 25.

Il presente Ordinamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1958.

P. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

Allegato A

TARIFFA DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

		<i>Tassa annua</i>	
A) autovetture adibite al trasporto di persone	ad uso privato e di rimessa	ad uso servizio pubblico da piazza (taxi) riduz. 25%	
<i>per potenza espressa in HP:</i>			
— fino a 12 HP	So. 100	So. 75	
— da oltre 12 HP a 14 HP	» 150	» 113	
— da oltre 14 HP a 18 HP	» 200	» 150	
— da oltre 18 HP a 23 HP	» 300	» 225	
— da oltre 23 HP a 30 HP	» 400	» 300	
— oltre 30 HP	» 600	» 450	

B) Autoveicoli adibiti a trasporto di cose. (Ivi compresi i motocarri ed i motofurgoncini).

<i>portata dell'autoveicolo:</i>	<i>tassa annua:</i>
— fino a q.li 5	So. 60
— da oltre 5 q.li a 10 q.li	» 100
— da oltre 10 q.li a 15 q.li	» 160
— da oltre 15 q.li a 20 q.li	» 200
— da oltre 20 q.li a 30 q.li	» 300
— da oltre 30 q.li a 40 q.li	» 350
— da oltre 40 q.li a 50 q.li	» 500
— da oltre 50 q.li a 60 q.li	» 600
— da oltre 60 q.li a 70 q.li	» 700
— oltre 70 q.li	» 800

C) Rimorchi.

— fino alla portata di 15 q.li	So. 150
— oltre la portata di 15 q.li	» 200

D) Sopratassa per trasporto di persone con automezzo adibito al trasporto di cose:

So. 150

E) Autobus ed automezzi in genere attrezzati ad uso esclusivo di trasporto di persone e dei loro bagagli, sia in servizio di linea debitamente autorizzato, sia in servizio privato per assicurare le comunicazioni tra i vari centri del Territorio:

— di potenza fino a 15 HP	So. 100
— di potenza superiore a 15 HP	» 200

F) Motocicli, motoleggere, scooter e motocarrozette:

tassa annua

— fino ad HP 3 e di cilindrata fino a cm. ³ 150	So. 40
— di potenza e cilindrata superiore	» 60
— motocarrozette in servizio privato	aumento del 50% della tassa dovuta per le moto.
— motocarrozette in servizio pubblico da piazza (taxi)	So. 50

G) Circolazione in prova per ogni tarza:

— per circolazione di autovettura, autocarri ed autobus	So. 400
— per motocicli, motoleggere, motocarrozette e scooter	» 100

H) Rilascio di duplicato di contrassegno nel caso previsto dall'articolo 7

So. 5

IL MINISTRO PER GLI AA.FF.
SALAD ABDI MOHAMUD

Allegato B

TARIFFA DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

*Tassa annua
fissa*

*Autoveicoli ad uso speciale e non atti comunque
al trasporto di cose:*

- | | | |
|---|---|--------|
| — Trattrici stradali | } | So. 50 |
| — autobotti e rimorchi destinati al trasporto
ed alla distribuzione dell'acqua | | |
| — autoinaffiatrici | | |
| — autotrebbiatrici | | |
| — autosgranatrici | | |

IL MINISTRO PER GLI AA.FF.
SALAD ABDI MOHAMUD

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.